m_amte.MASE.REGISTRO

UPEL PALE . ENTRATA . 0151657 . 14-08-2024

Roma



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class 34.43.01 Fasc. SS-PNRR 8.164.3/2021

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
va@pec.mase.gov.it

E, p. c.

All' Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministero della Cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Commissione Tecnica CTVA PNRR-PNIEC <u>compniec@pec.mase.gov.it</u>

Alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo / Taranto sn-sub@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della Direzione generale ABAP

Alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio. Sezione Autorizzazioni Ambientali servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

> Al Comune Avetrana (TA) prot.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it

Oggetto [ID 8056] – Comune di Avetrana (TA) - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Impianto Avetrana 1" di potenza pari a 12,04 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Avetrana (TA), in località "Strada Provinciale n.145".

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006

Proponente: Avetrana S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/2004;

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in



materia ambientale";

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri –Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il decreto ministeriale del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della

MINISTERO

Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il DPCM del 15 marzo 2024, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024 e vigente dal 18 maggio 2024;

VISTO il DPCM del 15 marzo 2024, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024 e vigente dal 18 maggio 2024;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, ammesso alla registrazione il 30 luglio 2024, con il quale è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale n. 2 del 1° agosto 2024 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, i poteri direttivi concernenti l'ordinaria gestione della Soprintendenza speciale per il PNRR sono stati avocati nelle more del conferimento dell'incarico al dirigente titolare;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2 ter, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022 n. 79 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti;

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17), recante: "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.";

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 24/02/2023), recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare il comma 4 dell'art. 41 rubricato "Livelli e contenuti della progettazione", relativo alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

PREMESSO che la Società Avetrana S.r.l., con nota del 30/12/2021, acquisita dal MiTE al prot.1742 in data 10/01/2022, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in argomento, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n.

RA_05/08/2024 3/17

152/2006 e ss.mm.ii, per l'intervento denominato "Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Impianto Avetrana 1" di potenza pari a 12,04 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Avetrana (TA), in località "Strada Provinciale n.145";

PREMESSO che l'allora Ministero della Transazione Ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - MASE), con nota prot. 103514 del 25/08/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e ha pubblicato la documentazione presentata dal Proponente sull'apposita piattaforma web, all'indirizzo: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8684/12783, comprensiva del Progetto, dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica e del relativo Avviso al Pubblico;




Fig. 1 - Localizzazione dell'impianto e relative opere di connessione (fonte AVA20_020200_IMP_R_Rel_Descr_Prog_Definitivo)

CONSIDERATO che il progetto è localizzato nella Regione Puglia ed interessa il comune di Avetrana, nella provincia di Taranto, in località "Strada Provinciale n.145" situata a Sud-Est della città di Avetrana (a circa km 1,4) e consiste nella realizzazione di un impianto solare fotovoltaico della potenza di picco pari a 12,04 MW e potenza massima in immissione pari 41.500,00 kWp, ed è formato da 2 sottocampi (Denominati Avetrana SC1 e Avetrana SC2) non adiacenti ma ad una distanza di 50 metri tra di essi, come da disponibilita' del proponente, e accessibili da una strada comunale (SC1) e dalla Strada provinciale 145 (SC1). L'impianto sarà disposto a terra su una superficie di estensione totale pari a 13,1917 ettari (area compresa all'interno della recinzione) su un'area complessiva di 22,2714 ha di terreno "agricolo" in adiacenza di una "ex Cava" esaurita.

L'energia elettrica sarà riversata in rete con allaccio in AT a 150 kV attraverso la realizzazione di una Nuova Stazione di Elevazione (S.E.U.) e la connessione all'Esistente Cabina Prima di EDistribuzione S.p.A. denominata "Ruggianello" attraverso una connessione alla rete con un cavidotto interrato in Media Tensione della Lunghezza di **4,5 km** (totalmente realizzati su Strada Pubblica). Dalla Nuova Stazione di Elevazione (S.E.U.) sarà realizzato un tratto di linea in AT interrata per il collegamento al nuovo Stallo all'Interno della Cabina Primaria Ruggianello;

CONSIDERATO che l'impianto in oggetto prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici (moduli) in silicio monocristallino della potenza unitaria di 600 Wp, su un terreno completamente pianeggiante ad una quota compresa tra 40 e 54 m slm., installati su 270 strutture a inseguimento monoassiale (tracker), su pali di fondazione in acciaio zincato infissi nel terreno senza fondazioni in calcestruzzo, per un totale di 20.076 moduli fotovoltaici, con altezza massima dal suolo di m 4,20. L'impianto sarà corredato da n. 4 Power Station, n.1 Cabine di Parallelo (Delivery Cabin) e n. 1 Control Room (box prefabbricato di cm 605 x 250 x 280 di altezza). Sono inoltre previste anche le seguenti opere: impianto di allarme, impianto di illuminazione, opere civili quali recinzione perimetrale (altezza m 2,0), mitigazione ambientale, nuova viabilità di servizio;

CONSIDERATO che per quanto riguarda il <u>progetto agronomico</u>, come indicato dal Proponente (Fonte *AVA20_029300_IMP_R_Piano_Agronomico*) tra le singole strutture si prevedono dei corridoi della larghezza di circa cm 80 per lato non utilizzabili ai fini agrari, ma è stata prevista la piantumazione di 1500 alberi di olivo, cultivar Leccino resistente alla *Xylella*, lungo la fascia perimetrale dell'area, a distanza di m 5 l'uno dall'altro e con irrigazione estiva per 3 anni, e la coltivazione di foraggio con prato polifita nelle aree tra i moduli.

CONSIDERATO che relativamente alle <u>previsioni urbanistiche locali</u>, come anche riportato negli elaborati del proponente (Fonti AVA20_020300_IMP_R_Rel_Tecnica_Prog_Definitivo e AVA20_021905_IMP_D_Inserimento_Urbanistico_PRG), relativamente all'impianto localizzato nel comune di Avetrana TA < l'impianto sarà disposto a terra su una superficie complessiva di 22,2714 ha di terreno "agricolo" in adiacenza di una "ex Cava" esaurita. L'area di intervento ricade nelle seguenti Aree Omogenee del P.R.G. di Avetrana Area E2: Zona Omogenea di Tipo E – E2 verde Agricolo di Tipo B >;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. n. 2945 del 01/09/2022, ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, per le funzioni ad essa attribuite ai sensi del DPCM n.167 del 17/10/2023 per il territorio della Provincia di Taranto, ed i contributi istruttori del Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III – *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* della Direzione generale ABAP, per quanto di competenza;

CONSIDERATO che la Società con nota del 28/04/2023 acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot.n.7019 del 05/05/2023, trasmette quale documentazione integrativa volontaria la comunicazione circa la idoneità dell'area di progetto ai sensi dell'art. 20, comma 8 del d.lgs. n. 199/2021;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con nota prot. n. 14465 del 14/05/2024, ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza **esprimendo parere FAVOREVOLE con condizioni alla realizzazione dell'intervento**, e le motivazioni sono ricomprese nel presente parere di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la <u>situazione vincolistica</u>, con riguardo ai <u>Beni Paesaggistici vincolati *ope legis*,</u> evidenzia che il tracciato del cavidotto interrato attraversa un'area a Bosco (sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g. del D.Lgs. 42/2004) e le fasce di rispetto; inoltre a Sud Est l'area a disposizione del proponente, non sede dei pannelli fotovoltaici, risulta in parte ricadente in un'area bosco;

Con riguardo ai <u>Beni Archeologici</u> la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo rileva che <<nelle aree limitrofe all'impianto sono presenti i seguenti siti archeologici o aree di interesse archeologico indicati nello strumento di pianificazione urbanistica (PRG) del Comune di Avetrana:

- Masseria Canaglie, segnalata come "area di interesse archeologico" nel PRG di Avetrana e nei cui pressi risultano segnalate tracce di frequentazione preistorica ed ellenistica.
- Grotta Villanova, segnalata come "area di interesse archeologico" nel PRG di Avetrana, è posta nella contrada omonima, profonda 8 metri e risulta essere stata frequentata a partire dall'epoca preistorica.

Tra le evidenze archeologiche note da bibliografia o da atti d'ufficio, che attestano la potenzialità archeologica del territorio interessato dall'impianto, risulta segnalata lungo il canale S. Martino nei pressi di masseria Rescio una grotta con frequentazioni di epoca preistorica che ha restituito numerosi frammenti, mentre Ciro Drago negli anni Trenta del

secolo scorso segnalava la presenza in quest'area di un fossato denominato localmente "il canale del Monaco", non datato e oggi non più visibile.

Nei pressi del cavidotto e delle aree in cui è prevista la realizzazione della cabina primaria e della stazione di elevazione si segnala:

- il complesso di Motunato, ubicato sulla strada che da Avetrana conduce a Lecce e a margine di una delle poche porzioni ancora esistenti della medievale Foresta Oritana (Bosco di Mutunato) e menzionato come casale dai Registri Angioini nel XIII secolo, al cui periodo rimandano anche alcune strutture murarie relative all'impianto più antico della torre emerse nello scavo per la risistemazione della pavimentazione del castello.

In questa località (10 m a sud dalla S.P. 144, 900 m. S-S/E da masseria Centonze) risulta segnalato anche il rinvenimento di una necropoli di età medioevale durante lavori di scavo per condotte irrigue effettuati per la bonifica di Arneo. Ancora in località Castello di Motunato, 250 m a nord della S.P.144 sono segnalati da Drago i resti di un insediamento risalente all'Età del Bronzo. Secondo Cosimo De Giorgi, inoltre, in quest'area agli inizi del '900 era presente una specchia, annotata come "Casa Specchia Rasizza", oggi scomparsa.

- Nelle vicinanze di Masseria La Conca, segnalata come "area di interesse archeologico" nel PRG di Avetrana (TA), a 250 m. a nord-nord/est della masseria e a 1 km a est di Masseria Bosco, risulta segnalata una struttura muraria a grandi blocchi isodomi. >>;

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato, con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23/03/2015, il <u>Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)</u>, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.Lgs. 42/2004, che disciplina tutto il territorio regionale con la finalità di perseguire "la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità";

CONSIDERATO che per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio l'area d'intervento, secondo il PPTR ricade nell'Ambito Paesaggistico "Tavoliere Salentino" e nella Figura Territoriale "Le Murge tarantine":

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, con riferimento all'Ambito e all'area interessata dal progetto ha indicato che:

<< Il Tavoliere si affaccia sia sul versante adriatico che su quello ionico pugliese e si caratterizza, oltre che per la limitata diffusione di pendenze significative e di forme morfologiche degne di significatività, ad eccezione del tratto del settore ionico-salentino in prosecuzione delle Murge tarantine, per i poderosi accumuli di terra rossa, per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere. Il terreno calcareo, sovente affiorante, si caratterizza per la diffusa presenza di forme carsiche quali doline e inghiottitoi (chiamate localmente "vore"), punti di assorbimento delle acque piovane, che convogliano i deflussi idrici nel sottosuolo alimentando in maniera consistente gli acquiferi sotterranei.</p>

Per quanto attiene all'area di progetto specifica, si tratta di un'area fondamentalmente pianeggiante che digrada verso il mare, inquadrata tra le propaggini delle Murge tarantine la costa jonica a sud, a circa km 5,0. Vi è una cospicua presenza di componenti geomorfologiche del carsismo a sud, in particolar modo numerose grotte e doline, e si segnala il segno idrologico del Canale di San Martino a sud dell'impianto, a circa m 800 da esso. L'area in cui è previsto l'impianto è situata lungo il margine tra l'urbanizzazione di Avetrana ad ovest e il contado a est, nei pressi di una zona estrattiva dismessa e degradata in cui, solo in una piccola parte, ricade il sedime dell'impianto in oggetto. Da qui si estendono i vasti uliveti che caratterizzano la figura territoriale che si intercalano con boschi mediterranei di varie dimensioni, concentrati in particolar modo a sud e a sud-est, lungo la linea di costa che ospita numerose aree naturalistiche terrestri e marine (ZSC Torre Colimena, Riserve del Litorale Tarantino Orientale, Riserva Naturale Regionale Orientata Palude del conte e duna costiera - Porto Cesareo, ZSC mare Palude del Conte, Dune di Punta Prosciutto).



RA_05/08/2024 6/17

La fitta presenza di segnalazioni architettoniche di carattere masserizio caratterizza la forma e l'evoluzione di questo territorio, connotandone la forte vocazione agricola tutt'oggi viva e attiva. Si segnala, inoltre, la presenza dell'abitato di Avetrana immediatamente ad ovest dell'impianto, e il passaggio del Regio Tratturo Martinese n.73 a nord-ovest, di accesso alla città di Avetrana.

Tra gli <u>elementi di criticità del paesaggio</u> caratteristico dell'ambito del Tavoliere Salentino sono da considerare le diverse tipologie di occupazione antropica delle forme legate all'idrografia superficiale, di quelle di versante e di quelle carsiche. Tali occupazioni (abitazioni, infrastrutture stradali, impianti, aree a servizi, aree a destinazione turistica, ecc), contribuiscono a frammentare la naturale continuità morfologica delle forme, e ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse forme rivestono un ruolo primario nella regolazione dell'idrografia superficiale (corsi d'acqua, doline), sia di impatto morfologico nel complesso sistema del paesaggio. La conservazione della figura è messa a rischio anche dai fenomeni di edificazione lineare di tipo produttivo lungo le infrastrutture; i margini urbani costituiti da tessuti a maglie larghe, tendono a dilagare nel mosaico rurale periurbano, indebolendone la struttura; non sono infrequenti fenomeni di dispersione insediativa che danneggiano fortemente gli assetti territoriali di lunga durata.

La piana coltivata interna è interessata dalla realizzazione di impianti di fonte energetica rinnovabile, eolico e fotovoltaico che si configurano come elementi di interruzione della trama agricola e di antropizzazione diffusa ed estranea al contesto rurale in cui sorgono.

Tra i <u>valori patrimoniali</u> si evidenzia che, pur in presenza di un Ambito dove la naturalità è abbastanza limitata in termini di estensione, circa il 9% della superficie, si rilevano numerosi elementi di rilevante importanza naturalistica. Si tratta di un insieme di aree numerose e diversificate ad elevata biodiversità soprattutto per la presenza di diversi habitat d'interesse comunitario e come zone umide essenziali per lo svernamento e la migrazione delle specie di uccelli. >>;

CONSIDERATO che <u>nell'area vasta dell'impianto</u> ricadono numerose Componenti del PPTR, rilevate dalla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo per territorio e di qui di seguito riportate:

<< Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC Torre Colimena, IT9130001 a circa km 1,3 dal sottocampo 2);

Componenti idrologiche

UCP – *Aree soggette a vincolo idrogeologico;*

UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m) (Can.le di S. Martino);

Componenti geomorfologiche

UCP – Lame e gravine (Canale di S. Martino a circa m 800 dal sottocampo 2);

UCP – Grotte (100m) (Grava in Contrada Villanova è la più prossima all'impianto, a circa m 500 dal sottocampo 2);

UCP-Doline;

UCP-Inghiottitoi;

Componenti botanico vegetazionali

BP-Boschi (Diverse aree boscate di media-grande estensione di cui la più prossima a circa m 50 dal sottocampo 2);

UCP – area di rispetto Boschi;

Componenti culturali e insediative

BP - Zone di interesse archeologico (vincolo archeologico diretto "Canalone S. Martino" Istituito ai sensi della L.1089, dec.03/03/1992, cod. ARC0530 a 2,3 km a S-O del sottocampo 2);

UCP – Città consolidata (Avetrana a circa km 2,0 dall'impianto);

UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa – Siti interessati da beni storico-culturali (segnalazioni architettoniche e archeologiche): Masseria Rescio (a circa m 800 dal sottocampo 2); Masseria Motunato (a circa km 1,5 dal sottocampo 1); Masseria Abbatemasi (a circa km 1,8 dal sottocampo 2); Masseria Parrino; Masseria Granieri; Masseria Mosca;

UCP – Area rispetto Siti storico culturali;

Componenti di valori percettivi

UCP – Strade a valenza paesaggistica (SS174 a circa km 2,4 dal sottocampo 1) >>;



RA_05/08/2024 7/17



Fig. 2 – L'impianto in rapporto alle Componenti del PPTR - Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici. (Elaborazione GIS della SS PNRR)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, ha rilevato che, in merito alle interferenze del progetto con beni censiti dal PPTR il cavidotto interferisce con i seguenti Beni Paesaggistici BP e *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (di seguito *UCP*):

- BP Boschi (sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g. del D.Lgs. 42/2004): il tracciato del cavidotto interrato passa al confine tra il BP Boschi e la relativa area di rispetto per un tratto di m 300>>
- <<- *UCP Area di rispetto boschi*, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR;
- *UCP testimonianze della stratificazione storico-insediativa segnalazioni architettoniche*, disciplinati dagli indirizzi e direttive di cui agli art. 77 e 78, nonché dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR. Il cavidotto di progetto lambisce marginalmente Masseria Motunato e Masseria Mosca in agro di Avetrana;
- *UCP Area di rispetto dei siti storico-culturali*, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art.78 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art.82 delle NTA del PPTR. Il cavidotto interrato attraversa l'area di rispetto delle segnalazioni architettoniche Masseria Motunato e Masseria Mosca in agro di Avetrana>>;

CONSIDERATO che il **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale** (**PPTR**) della Regione Puglia, contiene le seguenti disposizioni che si applicano al progetto in argomento:

- le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, in quanto considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio ai sensi dell'art. 89 c.1 lett. b.2, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, di verificare il rispetto della Normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla Sezione C2 – *Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, dettata per ogni *ambito di paesaggio*:

- l'Obiettivo strategico 10 Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili del PPTR e i relativi obiettivi specifici e "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" individuano un approccio alla localizzazione di tali impianti al fine di rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l'identità dei diversi paesaggi della Puglia (obiettivo specifico 10.2), proponendosi di disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole, di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate;
- le "Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali" individuate dal PPTR per ciascun ambito di paesaggio in relazione alle invarianti strutturali e al relativo stato di conservazione e criticità (cfr. Sezione B delle schede d'ambito) sono da considerarsi ai fini della valutazione dell'impatto sul patrimonio culturale e identitario generato dagli impianti di produzione di energia rinnovabile ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione Giunta Regionale del 23/10/2012 n. 2122 "Indirizzi per l'integrazione procedurale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di impianti di energia da fonti rinnovabili nella VIA DDS n. 142 del 6/06/2014 "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici", nello specifico è richiesto che "a partire dal riconoscimento delle invarianti strutturali che connotano le figure territoriali definite nelle schede d'ambito del PPTR è necessario verificare che il cumulo prodotto dagli impianti presenti nelle unità di analisi non interferisca con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella Sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, Interpretazione identitaria e statutaria)";

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la disciplina di tutela prevista dal PPTR per l'area in esame, si fa riferimento agli **Obiettivi di qualità** previsti per gli Ambiti coinvolti; e che lo stesso PPTR per il perseguimento degli obiettivi stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, ovvero progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale, debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive**, da parte della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo interessata si evidenzia quanto di seguito riportato.

<< con particolare riferimento alle Componenti antropiche, storico-culturali e dei paesaggi rurali:</p>

- la proposta progettuale, in considerazione dei contenuti e della locazione scelta, non risulta totalmente coerente con l'obiettivo 2 Migliorare la qualità ambientale del territorio, con l'obiettivo 4 Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici ed il relativo sottobiettivo 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici per i quali il PPTR individua i seguenti indirizzi: tutelare la continuità della maglia olivetata e del mosaico e valorizzare la funzione produttiva delle aree agricole periurbane per limitare il consumo di suolo indotto soprattutto da espansioni insediative lungo le principali vie di comunicazione agricolo e le seguenti direttive: limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole e incentivano l'adozione di misure agroambientali all'interno delle aree agricole residuali al fine di garantirne la conservazione.

Il sedime dell'impianto ricade principalmente in un lotto agricolo, attualmente seminativo, in cui è stato già installato un impianto fotovoltaico di piccole dimensioni nella porzione a sud, mentre lungo il margine ovest si estende un'area estrattiva dismessa e in stato di abbandono in cui, in parte, ricadrebbe il suddetto impianto. L'area agricola è sopravvissuta all'espansione urbana della città di Avetrana, e come emerge dai fotoinserimenti forniti dal proponente (cfr. AVA20_030500_D_Fotoinserimenti_rendering), mantiene ancora caratteri peculiari del paesaggio agricolo quali muretti a secco perimetrali, oltre a dialogare con gli uliveti che si espandono a macchia d'olio dai suoi margini occidentali. Il cavidotto interrato di progetto non crea criticità da questo punto di vista poiché previsto solo sotto viabilità esistente, mentre la costruzione della nuova stazione di elevazione si inserisce anch'essa all'interno di un lotto agricolo seminativo, non distante dalla Cabina Primaria Ruggianello, che fa parte del mosaico vitale e attivo della campagna avetranese. >>;

RA_05/08/2024 9/17

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo ha rilevato che <<il PPTR affronta le problematiche relative agli impianti per la produzione di energia da fonte solare, oltre che nelle singole disposizioni di tutela e nelle schede d'ambito, in particolare nelle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (Elaborato del PPTR 4.4.1 parte prima e parte seconda) le quali, per quanto disposto dall'art. 6 c. 6 delle NTA del PPTR e in applicazione dell'art. 143 c. 8 del D.lgs. 42/2004, costituiscono "raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare [...] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme". Si evidenzia che, in generale, nelle Linee Guida l'inserimento di impianti fotovoltaici in area agricola è considerato un elemento di criticità in relazione all'occupazione di suolo ed allo snaturamento del territorio agricolo (Elaborato 4.4.1 del PPTR parte I, paragrafo B2.1.3 Criticità). >>;

CONSIDERATO che la **valutazione degli impatti cumulativi** è riferita a quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f) e dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti";

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, specificando e approfondendo le analisi indicate dal D.M. del 10 settembre 2010;

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione Dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"]);

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR;



Fig. 3/4 – Studio impatti cumulativi con dati FER esistenti a sx elaborazione SABAP BR LE TA, a dx elaborazione GIS della SS PNRR

CONSIDERATO che nelle vicinanze dell'impianto risulta la presenza di altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici e di impianti eolici, in particolare si rileva la presenza dei procedimenti in atto presso questa Soprintendenza Speciale per il PNRR quali:

ID 8012 Avetrana – Avetrana (TA) - ex Cava _ fotovoltaico adiacente a quello in istruttoria

ID 8100 HEPV 26 Srl – Avetrana (TA) _ fotovoltaico a Nord Est di quello in esame, in istruttoria

ID 7794 Asellus_Avetrana (TA) _ fotovoltaico a Nord Est di quello in esame, in istruttoria

ID 5451 Yellow Energy – Contrada Sparpagliata _ eolico a Nord Est di quello in esame, Parere MiC Negativo superato in CdM

ID 7646_MANDURIA (TA) _ fotovoltaico a Nord Ovest di quello in esame, in istruttoria;

CONSIDERATO che, con riguardo agli aspetti di tutela del paesaggio, la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, nel proprio parere, ha valutato quanto segue: << Seppur il PPTR tuteli le aree agricole periurbane, come quella su cui è prevista l'installazione dell'impianto, da ulteriore espansione infrastrutturale e dall'installazione di elementi estranei al contesto rurale, si ritiene che suddetta area sia comunque destinata a perdere la sua vocazione rurale poichè, a dividere i due sottocampi di progetto, è prevista, come da PRG di Avetrana, la costruzione di viabilità di piano. Inoltre, l'impianto ricadrebbe parzialmente in area di cava dismessa, in forte stato di degrado e abbandono, e che dunque l'installazione dell'impianto, con adeguate misure di mitigazione ambientale ed implementazione del verde, possa contribuire a ridurre il degrado della zona causato dalla cava dismessa e dal passaggio del futuro asse viario.>>;

E che, inoltre, << in riferimento alla lettura identitaria del paesaggio e agli impatti dell'impianto su di esso, di seguito si evidenzia, in sintesi, quanto è emerso:

-il sedime dell'impianto fotovoltaico ricade in un lotto seminativo all'interno del mosaico agricolo sopravvissuto all'espansione dell'urbanizzazione di Avetrana, ancora ben definito nelle forme e negli orientamenti, in cui prevalgono vasti uliveti e le tipiche terre rosse del Tavoliere salentino e in cui sono presenti, anche lungo i margini del lotto di progetto, muretti a secco in stato di degrado, elementi peculiari e caratterizzanti del paesaggio rurale locale;

-il campo su cui è prevista l'installazione dell'impianto è subito adiacente ad un'area di cava dismessa in forte stato di degrado sulla quale vi ricadrà in parte, mentre subito a sud di esso vi è un altro impianto fotovoltaico di piccola taglia, e immediatamente a nord-ovest si estendono i margini urbani della città di Avetrana;

-il sedime dell'impianto fotovoltaico non interferisce con alcuna componente individuata dal PPTR della Puglia, al contrario del passaggio del cavidotto interrato che attraversa le seguenti tutele: UCP Testimonianze della stratificazione insediativa – siti storico culturali/rete dei tratturi e area di rispetto (lambisce marginalmente Masseria Motunato e Masseria Mosca e passa all'interno delle relative aree di rispetto), UCP Area di rispetto dei Boschi. Il passaggio del cavidotto, tuttavia, risulta non in contrasto con le relative NTA del PPTR. >>;

CONSIDERATO che con riguardo agli aspetti di tutela dei beni architettonici, la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo ha valutato quanto segue: << A definire i caratteri del contesto paesaggistico in cui l'impianto è previsto, descritti sopra, oltre alla presenza delle ulteriori componenti paesaggistiche richiamate al paragrafo precedente, prossime ai terreni interessati dall'impianto ed in parte interferenti con il tracciato del cavidotto, contribuiscono anche le segnalazioni architettoniche, insediamenti rurali, casolari, masserie e aree di interesse archeologico relative ad insediamenti di epoca pre e protostorica, che connotano in maniera decisa il paesaggio rurale e attestano inequivocabilmente la vocazione agricola dell'area consolidatasi nel tempo e nella storia.

L'area di impianto e il cavidotto interrato, però, non interferiscono direttamente con vincoli architettonici decretati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004. Tuttavia, si segnala che, all'interno del buffer considerato di km 3,0 insistono alcune segnalazioni architettoniche quali Masseria Motunato e Masseria Mosca a nord, lungo il percorso del cavidotto, ed altre concentrate però, in misura maggiore, a sud, quali Masseria Rescio ed altre strutture a carattere masserizio che connotano il territorio in esame. >>;

CONSIDERATO che, con riferimento agli **aspetti di tutela del patrimonio archeologico**, la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo ha comunicato quanto segue: <<Nell'area direttamente interessata

MINISTERO

RA_05/08/2024 11/17

dall'impianto di progetto e dal relativo cavidotto, nonché nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 200 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art.10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere. Va tuttavia sottolineato che si tratta di un comprensorio di notevole interesse archeologico nel quale sono ancora leggibili le tracce delle diverse modalità dell'interazione Uomo-Ambiente messe in atto in un ampio arco cronologico che va dalla Preistoria sino al Medioevo.

Tracce più diffuse dell'insediamento umano si leggono a partire dal Neolitico come documentano le diverse grotte che si aprono in questo territorio fungono da luoghi sacri e funerari come testimonia la presenza di manufatti dal forte carattere simbolico rinvenuti in alcune di esse. Alcune di queste cavità continuano ad avere questa funzione anche nella successiva Età dei Metalli, come nel caso della Grotta Villanova, posta nelle vicinanze dell'impianto.

Più in generale, le emergenze archeologiche e architettoniche testimoniano un uso agricolo dell'area storicamente consolidato nel tempo; in questo quadro si inseriscono anche gli insediamenti rurali e le aree di necropoli occupati almeno a partire dall'età medievale come nei pressi di Masseria Motunato.

La vocazione rurale di questo comprensorio è altresì testimoniata dal sistema di masserie storiche che sorgono in tutta l'aerea: esse costituivano centri di aggregazione per la grande proprietà fondiaria ed erano localizzate lungo viabilità di antica origine sviluppandosi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi.

In ragione di quanto sopra esposto, sebbene le opere previste si collochino a distanze tali da non interferire con contesti archeologici la cui sussistenza è comprovata e nonostante che tra la gli elaborati di progetto non sia presente la Verifica preventiva del rischio archeologico, si ritiene che non possano essere del tutto esclusi potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto e del relativo cavidotto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo e non immediatamente individuabili dalle tracce in superficie. >>;

CONSIDERATA la relazione istruttoria del 29/05/2024 n.109067687 con la quale il **Servizio II** della Direzione Generale ABAP ha comunicato quanto segue:

<< CONSIDERATO che il progetto in esame non interferisce con le aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II e/o della Parte III del D.Lgs. 42/2004 dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20, c. 8, let. c-quater) del D.Lgs. 199/2021, le opere in progetto non risultano comprese nella fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela archeologica;

CONSIDERATO che, nonostante nessun elaborato relativo alla documentazione archeologica prodromica redatto ai sensi dell'art. 1, c. 2, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 risulta pervenuto agli uffici del MIC, la Soprintendenza sulla base dei dati noti agli atti e in letteratura ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree prescelte per l'installazione dell'impianto e delle relative opere connesse;

RITENUTO che, pur non sussistendo le condizioni di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 1, c. 7 e ss. dell'All. I.8 del D.Lgs. 36/2023, la tipologia e la localizzazione dei lavori non possano comunque escludere la presenza di attestazioni o stratigrafie archeologiche eventualmente conservate; si ritiene l'opera in progetto compatibile con la tutela del patrimonio archeologico, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: corso d'opera: tutti i lavori di scavo e movimento terra previsti dovranno essere effettuati con controllo archeologico continuativo, secondo le indicazioni della Soprintendenza indicate nel succitato parere istruttorio. Si evidenzia che, in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali. Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico. >>;

CONSIDERATA la relazione istruttoria del 24/05/2024 n.108755385 con la quale il **Servizio III** della Direzione Generale ABAP, <<comunica che non si ravvisano aspetti di specifica competenza considerando che non si rilevano beni architettonici tutelati ricadenti nelle aree di progetto all'interno del buffer di 3 km preso come riferimento per l'analisi di area vasta >>;



RA_05/08/2024 12/17

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato il R.R.24/2010, Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

TENUTO CONTO che il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici, riportando tra gli Obiettivi (B2.2.1) che il piano si propone di <u>disincentivare l'installazione e terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole; e riportando tra le *Limitazioni e criteri valutativi* che <u>il piano privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree</u>:</u>

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svicoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- <u>nelle aree estrattive dismesse</u> (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.

RICHIAMATO il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima (PNIEC), pure menzionato fra la normativa di riferimento per i cambiamenti climatici nell'Elaborato Studio di Impatto Ambientale AS-GIN-SIA, pp. 26-27, che in particolare prevede di seguire un simile approccio (revamping e repowering, ndr), ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale (PNIEC Obbiettivi e traguardi nazionali 2.1.2 Energia rinnovabile, p. 56 Testo definitivo diffuso il 20 gennaio 2020 e trasmesso alla Commissione Europea);

RICHIAMATO che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali. Il "Rapporto statistico 2022 – Solare fotovoltaico" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.Lgs n. 28/2011 pubblicato ad aprile 2023 si legge che la Puglia si conferma la regione italiana con la maggiore produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (4.190 GWh, pari al 14,9% del totale nazionale);

RICHIAMATO il D.M. 10/09/2010 recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali, e che le suddette Linee guida sono state redatte al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative; e che dichiarano l'esigenza di salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;

RICHIAMATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC), all'attuazione del quale il progetto si propone di contribuire, stabilisce che "si presterà la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità

RA_05/08/2024 13/17

dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e <u>la tutela del paesaggio</u>;

RICHIAMATO quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri "...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica" (cfr. Messaggio del Ministri, SEN 2017);

RICHIAMATO che il <u>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)</u> nell'ambito della Misura M1.C3 – Turismo e cultura", prevede tra gli investimenti del secondo ambito "2. La Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale", l'investimento 2.2 Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, e che tra le priorità stabilite da questo Ministero della cultura nell'*Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023* si individua, proprio in attuazione del PNRR e tra le linee strategiche e programmatiche dell'attività di questo Ministero la "*Rigenerazione culturale dei siti minori, delle aree rurali e delle periferie urbane*" mediante azioni rivolte anche alla protezione e valorizzazione dell'architettura rurale e del paesaggio;

RICHIAMATO che con riguardo all'uso delle aree agricole per la localizzazione di impianti FER, la <u>Strategia nazionale per la biodiversità 2030 (SNB)</u> nell'ambito dell'Azione B13.3 "Adottare pratiche sostenibili di gestione del suolo", Sotto-Azione B13.3. g), ha espresso la necessità di "Definire linee guida e criteri per la progettazione e localizzazione di <u>impianti fotovoltaici e agri-fotovoltaici sui terreni agricoli</u> al fine di garantire la tutela della biodiversità e il mantenimento delle produzioni agricole limitando il cambiamento dell'uso del suolo"; e che come azione ai fini della transizione ecologica, tra le altre, ha evidenziato l'importanza di "promuovere la diffusione di soluzioni vantaggiose per la produzione di energia (win-win solution) dando priorità alle energie rinnovabili ad impatto zero sulla biodiversità, quali ad es. impianti solari sui "tetti";

RICHIAMATO che relativamente agli impatti sul consumo di suolo determinati da impianti FER, il Rapporto sul Consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali (cfr. Report SNPA n. 32/2022, pagg. 206 e 207) ha stimato la disponibilità delle superfici di copertura e il loro potenziale impiego per la posa di impianti fotovoltaici concludendo che "sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030". Inoltre, il Rapporto 2023 richiama anche che "lo stesso PNIEC, nell'ottica della "riduzione del consumo del territorio" e la preservazione del suolo utile, suggerisce di "indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, etc." e prevedendo la diffusione di impianti agrivoltaici, in modo tale da coniugare la tutela del suolo e la spinta sulle rinnovabili (cfr. Report SNPA n. 37/2023, pag. 45)";

PRESO ATTO del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, **favorevole con condizioni ambientali**, n.286 del 14/03/2024 e trasmesso dallo stesso MASE a questa Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. 55764 del 22/03/2024;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo nel proprio parere già summenzionato ha << preso atto che:

- il progetto in esame è localizzato su suolo agricolo e pertanto la scelta localizzativa è in contrasto sia con gli obiettivi di qualità paesaggistica, sia con gli indirizzi e direttive del PPTR, ed è parzialmente in contrasto con le Linee Guida di cui all'elaborato 4.1.1 - Energie rinnovabili del PPTR in quanto soltanto una piccola

MINISTERO

RA_05/08/2024 14/17

parte dell'impianto ricade in un'area di cava dismessa e degradata;

- l'intervento non è in contrasto con le NTA del PPTR;
- ai sensi del D. Lgs 199/2021, art. 20, co. 8, lett. c-ter), l'area su cui è prevista l'installazione dell'impianto è situata a meno di m 500 da un'area di cava e in parte vi ricade, e pertanto è **considerata area idonea** all'installazione di impianti FER;

e ha **ritenuto** che l'area in oggetto, come da PRG del Comune di Avetrana, sarà oggetto di viabilità di piano, tagliando in due il lotto agricolo su cui è prevista l'installazione dell'impianto e ne snaturerà il contesto;

e **considerato** che l'area su cui è prevista l'installazione dell'impianto fotovoltaico è situata all'interno di un lotto agricolo, trattato a seminativo, posto lungo i margini dell'abitato di Avetrana e adiacente ad una cava dismessa in forte stato di degrado >>;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo ha ritenuto di poter esprimere valutazione favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto, subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali, finalizzate a mitigare l'impatto paesaggistico del progetto nonché volte a ridurre il sacrificio per il territorio in cui si inserisce l'opera;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il PNRR

ESAMINATA tutta la documentazione di progetto trasmessa dalla Società proponente nel corso dell'intero iter del procedimento istruttorio, come pubblicata sul portale valutazioni ambientali del MASE;

RITENUTO di condividere le motivazioni espresse della Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo nel proprio parere favorevole con condizioni per le motivazioni di contenuto ivi presenti nonché il contributo istruttorio del Servizio II e del Servizio III della DG ABAP per gli aspetti di competenza;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, per quanto di competenza, presentata dalla Società Avetrana S.r.l. per il "Progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Impianto Avetrana 1" di potenza pari a 12,04 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Avetrana (TA), in località "Strada Provinciale n.145" a condizione che siano rispettate le condizioni ambientali dalla n.1 alla n.14 sottoelencate:

Relativamente agli aspetti di tutela del paesaggio

- 1. attestata la presenza di <u>muretti a secco</u>, seppur in stato di degrado, lungo i margini del lotto e lungo il percorso del cavidotto, essi non vengano rimossi né danneggiati, e si richiede di procedere al recupero ed alla riqualificazione di quelli presenti lungo il lotto dell'impianto e nei pressi della S.E.U., osservando quanto riportato nell'Elaborato del PPTR 4.4.4 Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco;
- 2. tutte le misure di mitigazione previste negli elaborati di progetto dovranno essere attuate a partire dalla fase iniziale di installazione dell'impianto. La siepe perimetrale prevista sia pluristratificata e plurispecifica, (composta da specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone), dovrà essere realizzata evitando un sesto di impianto regolare. I filari olivetati di mitigazione, in particolar modo, dovranno essere potenziati, e laddove possibile, raddoppiati con sesto di impianto alternato, intervallando specie vegetali arbustive ad ampia crescita che vadano a mitigare ulteriormente la vista dell'impianto, in special modo lungo le strade esistenti (SP 145, viabilità subito a nord del sottocampo 1) e in corrispondenza dell'altro impianto fotovoltaico esistente. La siepe perimetrale dovrà essere realizzata contemporaneamente alla realizzazione dell'impianto, e preservata alla sua dismissione.

In particolare, si preveda un **piano di monitoraggio e manutenzione** delle fasce tampone e dei filari con misure adeguate (eventuale irrigazione di soccorso e sostituzione delle fallanze) fino al definitivo attecchimento della formazione vegetale che consenta di rispettare gli obiettivi di qualità ambientale e paesaggistica previsti per il corretto inserimento dell'opera nell'area in esame. Detto piano dovrà prevedere

RA_05/08/2024 15/17

adeguate potature nonché irrigazione periodica per assicurare il decoro dell'area di mitigazione anche in assenza di specifiche attività agricole;

- 3. per quanto concerne la <u>recinzione metallica a rete</u> dell'impianto, dovrà essere tinteggiata in marrone, colore che ha caratteristiche mimetiche all'interno del paesaggio, e dovranno essere previsti i varchi per il passaggio della fauna selvatica:
- 4. riguardo i <u>manufatti fuori terra quali le cabine</u> di smistamento e di allaccio MT, si riduca al minimo l'uso di fondazioni di c.a., prediligendo strutture autoportanti laddove possibile, e dovrà essere previsto un rivestimento esterno con grigliato di legno, per ospitare la crescita di specie vegetali rampicanti atte a mitigare l'impatto di tali strutture, o in alternativa, un rivestimento in legno chiaro o colorato simil legno, ed una mitigazione limitrofa con piantumazione di specie vegetali arboree e arbustive autoctone;
- 5. <u>tutti gli edifici fabbricati e prefabbricati</u> previsti in progetto devono essere tinteggiati nei colori delle terre naturali locali, in concordanza con il contesto esistente, o rivestiti con materiali locali coerenti con la tipologia edilizia tipizzante in tessuto costruito, al fine di migliorarne l'inserimento nel contesto specifico;
- 6. per <u>la Stazione di elevazione di utenza</u> (S.E.U.), laddove non vi siano contrasti con il regolare funzionamento e fruizione della stessa, sia prevista la piantumazione di una siepe perimetrale pluristratificata e plurispecifica, della stessa tipologia di quella prevista intorno all'impianto fotovoltaico, che occulti la presenza dell'infrastruttura, inserendola adeguatamente nel contesto rurale circostante;
- 7. la <u>nuova viabilità di servizio</u> prevista all'interno del lotto dell'impianto fotovoltaico e della S.E.U. sia in battuto o comunque fatta con materiali drenanti naturali, e al termine dell'esercizio dell'impianto, se ne preveda lo smantellamento ed il ripristino del terreno agricolo precedente;

Ambito di applicazione prescrizioni nn.1-7: Beni Paesaggistici Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Progettazione definitiva e Corso d'opera Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

8. al termine dell'esercizio dell'impianto si proceda <u>al recupero e alla messa in ripristino dei luoghi</u> nel rispetto degli obiettivi di qualità e degli indirizzi dell'Ambito paesaggistico del "Tavoliere Salentino". Si richiede la stesura di una relazione con report fotografico, fotoinserimenti e dettagli ulteriori relativi alle mitigazioni di cui sopra, prima dell'avvio delle attività di cantiere e al termine dell'esercizio dell'impianto, in particolare fornendo un confronto di fotografie *ante* e *post operam* dai punti di osservazione di maggiore visibilità e fruizione e dalla aree tutelate, che documenti le modifiche al paesaggio nelle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e della S.E.U, delle opere di connessione, dei piazzali, e recinzioni.

Ambito di applicazione prescrizione n.8: Beni Paesaggistici Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

Relativamente agli aspetti di tutela archeologica

- 9. Ai fini della <u>tutela archeologica</u>, tutti i lavori di scavo dovranno essere eseguiti con controllo archeologico continuativo e fino alla completa messa in luce del banco roccioso, qualora intercettato o raggiunto dagli interventi in oggetto;
- 10. nel caso di <u>rinvenimento</u> di stratigrafie e/o strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per eventuali ampliamenti di indagine, tali da poter comportare anche modifiche nei lavori progettati, in ordine alla tutela, alla messa in sicurezza ed alla conservazione dei manufatti antichi, ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali;
- 11. l'esecuzione delle attività di <u>controllo archeologico</u> saranno affidate ad archeologi in possesso di adeguata formazione e qualifica nonché di comprovata esperienza nel campo della ricerca archeologica, i quali

MINISTERO

RA_05/08/2024 16/17

- opereranno sotto la direzione scientifica della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, avendo cura di redigere e consegnare, alla fine dei lavori, la documentazione cartacea, grafica e fotografica, in accordo con gli standard metodologici correnti e le indicazioni che saranno fornite;
- 12. gli oneri derivanti dalle prescrizioni devono considerarsi a carico della committenza, senza alcun onere accessorio per la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo, che non dispone di risorse per lavori non programmati ed eventuali modifiche dei lavori progettati, necessarie alla tutela, alla messa in sicurezza ed alla conservazione dei manufatti antichi ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali;
- 13. la data di inizio dei lavori e i nominativi degli archeologi incaricati dovranno essere comunicati alla Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo con congruo anticipo, in modo da consentire al personale competente per il territorio di effettuare i necessari sopralluoghi ed indicare le modalità di controllo adeguate.
- 14. in caso di rinvenimenti, la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo potrà dettare ulteriori prescrizioni necessarie alla loro tutela, e che potranno comportare specifiche soluzioni tecniche e/o modifiche progettuali, anche sostanziali. Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Ambito di applicazione prescrizioni nn.9-14: Beni Archeologici Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

Si ricorda che, qualora durante i lavori dovessero intervenire circostanze a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali il presente parere si fonda, dovranno essere immediatamente notificate alla competente Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO V – DG ABAP

Dott. Massimo Castaldi



Il Capo del Dipartimento Avocante dott. Luigi LA ROCCA (Decreto di Avocazione Capo DIT Rep. n.2 del 01.08.2024)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

RA_05/08/2024 17/17